

AREA COMMERCIO - AT. TA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - SVILUPPO TERRITORIO E SICUREZZA

OGGETTO: LIMITAZIONI EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' SIMILARI E CIRCOLI PRIVATI.

Il Vice Sindaco

PREMESSO che è da riconoscere senza dubbio l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento dislocate sul territorio comunale, non solo perchè con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio ma anche perchè offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali e di altre iniziative complementari di animazione, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

CONSIDERATO che, al contempo, pervengono continue segnalazioni da parte di cittadini che lamentano l'uso di strumenti di amplificazione posti all'interno ed a volte all'esterno dei pubblici esercizi, nonché la realizzazione di Karaoke o di musica dal vivo tale da arrecare disturbo sia per l'intensità del suono che il suo perdurare a lungo anche nelle ore notturne, disturbando notevolmente il riposo;

RITENUTO, stante l'imminenza della stagione estiva, indispensabile provvedere a regolamentare tali attività, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza pubblica, nonché di prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connesso all'utilizzo non regolamentato delle apparecchiature elettroacustiche a diffusione sonora, che possono costituire causa di disturbo e forte disagio per i residenti nelle aree interessate da tali attività, principalmente nelle ore serali e notturne;

TENUTO conto che, in base a quanto sopra richiamato, occorre temperare i diversi interessi coinvolti, ed i principi costituzionalmente sanciti della salute pubblica (art. 32 Cost.) e della libera iniziativa privata (art. 41 Cost.);

RITENUTO opportuno disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di intrattenimento ed attività similari e circoli privati, nonché il rispetto dei limiti previsti in materia di emissioni sonore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 in materia di inquinamento acustico;

VISTO il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 50 D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D.P.R. 227/2011;

VISTA la Legge n.447/1995 ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale Lombardia 02 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R 04/12/2017 n. X/7477;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 08 marzo 2002 n. VII/8313;

VISTA la D. G. R. 10 gennaio 2014 n. X/1217;

RITENUTO quindi di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare la tutela della salute pubblica nell'ambito di un libero svolgimento dell'attività commerciale;

ORDINA

1. Con effetto immediato e fino al 30 settembre 2018 che nei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, attività similari e circoli privati, la diffusione di musica all'esterno e all'interno dei locali deve cessare:
 - Entro le **ore 22,30** nelle serate di: domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì;
 - Entro le **ore 01,30** del giorno successivo alle serate del venerdì e sabato e dei giorni prefestivi;
2. Eventuali deroghe all'orario potranno essere concesse su richiesta specifica e per particolari eventi o ricorrenze;
3. I pubblici esercizi, le attività similari ed i circoli privati, sono comunque tenuti a rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica;
4. Per quanto riguarda i circoli privati gli stessi dovranno rispettare le condizioni autorizzative e la normativa vigente che orienta l'attività al servizio dei soli associati;
5. Restano salvi gli adempimenti a carico dei titolari dei pubblici esercizi ed attività similari in materia di segnalazione/comunicazione per eventi o trattenimenti organizzati con la realizzazione di specifiche strutture;
6. Ai titolari delle attività sopra indicate è fatto obbligo di vigilare affinché all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
7. I gestori degli esercizi sopra indicati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dell'attività, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia d'ingresso e/o dal plateatico occupato;
8. In caso di violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, sarà sospesa l'attività di intrattenimenti musicali fino a un massimo di un mese;
9. Ferme restandole eventuali conseguenze sotto il profilo penale o amministrativo le violazioni alla presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 75,00 a euro

450,00 in relazione alla gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 con l'applicazione della Legge 689/81.

DISPONE

- L'abrogazione di tutti i precedenti provvedimenti, adottati da questa Amministrazione Comunale, in materia di emissioni sonore da parte di pubblici esercizi, attività similari e circoli privati;
- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune di Orzinuovi per 60 giorni, al fine di renderla nota alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità mediante organi di stampa e di informazione;
- Che copia di essa venga trasmessa a:
 - Prefettura di Brescia,
 - Questura di Brescia,
 - Comando Carabinieri di ORZINUOVI,
 - Comando della Polizia Locale Unione BBO,
 - ATS e ARPA di Brescia.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/71.

La Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono tenuti a farla rispettare.

Il Vice Sindaco
BATTAGLIA ALESSANDRO FEDERICO / Namirial S.p.A./02046570426